



REGOLAMENTO PER LE SPESE MINUTE

Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo del 14 maggio 2020

Sommario

Art.1 - Oggetto e contenuti del Regolamento	3
Art. 2 Definizione	3
Art. 3 Requisiti delle spese economici o minute	3
Art. 4 Esenzione dagli obblighi di programmazione e da quelli di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e split payment.	4
Art. 5 Importo massimo annuale utilizzabile per le spese economici o minute	4
Art. 6 Costituzione del fondo cassa	4
Art. 7 Tipologie di spese economici o minute	4
Art. 8 Spese economici o minute per le quali non si applica il limite di € 1.000,00	5
Art. 9 Responsabile per le spese economici o minute	5
Art. 10 Modalità di esecuzione delle spese economici o minute	5
Art. 11 Rendicontazione	6
Art. 12 Controlli e responsabilità	6
Art. 13 Norme finali ed entrata in vigore.....	6

Art.1 - Oggetto e contenuti del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal CISIA in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (ed ai relativi atti attuativi vigenti), al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per le parti ancora in vigore), e alla legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché alle norme applicabili e vigenti in materia contrattuale e di contabilità.

2. Il Regolamento detta la disciplina applicabile alle spese economici, dette anche spese minute, che possono essere effettuate tramite la cassa contanti e la carta di credito con le modalità di cui ai seguenti articoli.

3. Sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento i contratti di appalto e le consulenze, i contratti di conto corrente, nonché i rapporti tra il CISIA e i dipendenti, i membri degli organi consorzi, le pubbliche amministrazioni.

Art. 2 Definizione

1. Le spese economici o minute hanno ad oggetto acquisti necessari al funzionamento del Consorzio e all'assolvimento dei compiti istituzionali, spese che per caratteristiche e natura oltre che per il modesto importo, sarebbe irragionevole effettuare ricorrendo alle ordinarie procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture.

2. Sono considerate spese economici tutte quelle spese che, per motivi di urgenza e/o snellezza operativa, ovvero per prassi commerciale, non soggiacciono agli obblighi dettati dalla legge e sono contenute entro il limite, per ciascun acquisto, previsto dalla legislazione antiriciclaggio.

3. Gli acquisti di eguale natura devono essere ricompresi in un unico oggetto e non possono essere artificiosamente separati.

Art. 3 Requisiti delle spese economici o minute

1. Affinché possano essere qualificate come spese economici o minute, assoggettate alla disciplina contenuta nel presente Regolamento:

- non possono avere carattere continuativo/ripetitivo/abituale;
- devono attenere a necessità urgenti e comunque non essere riconducibili a contratti di appalto o accordo quadro, già in essere o aggiudicabili.

2. Se trattasi di spese economici o minute:

- non possono essere effettuate sempre a favore dello stesso operatore economico;
- possono essere pagate anche dopo l'ultimazione delle prestazioni.

3. I limiti di cui ai due commi precedenti, in termini di divieto di ripetitività e obbligo di rotazione, non si applicano per le spese economici quotidiane ed abituali ove per l'eccezionalmente modesto importo unitario, la somma complessivamente spesa in un intero esercizio annuale non supera l'importo di euro 1.000,00.

Art. 4 Esenzione dagli obblighi di programmazione e da quelli di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e split payment.

1. Le spese economici o minute di cui al presente Regolamento non sono soggette agli obblighi di programmazione.
2. Le spese economici o minute di cui al presente Regolamento sono escluse dall'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 (e dalle sanzioni di cui all'art. 6) della legge 13 agosto 2010 n. 136, come indicato al paragrafo 8 della determinazione n. 4/2011 dell'AVCP (ora ANAC), sono sottratte dalla tracciabilità dei flussi finanziari e sono escluse dall'obbligo di richiedere il codice "CIG" ed ammettono l'utilizzo dei contanti.
3. Le spese sostenute con il fondo economale non sono soggette al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, avente ad oggetto "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni".
4. Lo split payment, come ribadito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 esclude l'ente pubblico quale soggetto sostitutivo IVA per gli acquisti economici ma solo nel caso sia emesso uno scontrino o ricevuta fiscale.

Art. 5 Importo massimo annuale utilizzabile per le spese economici o minute

1. Nell'ambito dell'esercizio annuale il CISIA non può effettuare spese economici o minute per un ammontare complessivo superiore al lordo dell'IVA di euro 10.000,00 senza previa apposita decisione degli organi competenti, secondo l'ordinamento interno.
2. È comunque fermo il divieto di frazionamento elusivo, come disciplinato dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Art. 6 Costituzione del fondo cassa

1. Il fondo cassa per le spese economici o minute è costituito in forma di deposito contanti in cassa con deposito di euro 1.000,00.
2. È affidato alla gestione ed alla rendicontazione del Responsabile Unità Amministrazione e Contabilità.
3. È reintegrabile con prelievi presso il c/c bancario del CISIA.
4. L'importo in contanti che, ove costituito, il Responsabile trattiene come fondo cassa, viene custodito in cassaforte ovvero in apposita cassetta di sicurezza.

Art. 7 Tipologie di spese economici o minute

1. Le spese economici o minute sono ammissibili nell'ambito delle seguenti categorie:
 - materiale di cancelleria, stampati e consumabili per il funzionamento degli uffici;
 - spese per riproduzioni grafiche, disegni e rilegatura volumi;
 - abbonamenti a riviste, periodici ed acquisto di libri e pubblicazioni per uso d'ufficio;
 - spese postali, carte, valori bollati e generi di monopolio di stato;

- oneri per licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
- piccole spese di manutenzione e riparazione di mobili, arredi apparecchiature, impianti, attrezzature e automezzi nonché pagamento tasse di proprietà sugli automezzi stessi;
- spese di rappresentanza, ivi compresi gli omaggi al personale di modico valore;
- generi alimentari e bevande;
- canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
- pubblicazione bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di gara;
- iscrizioni a convegni, congressi e corsi di aggiornamento;
- biglietti e spese di viaggio personale dipendente per missioni o trasferte;
- acquisto indifferibile di medicinali e prodotti farmaceutici;
- ritiro merci in contrassegno tramite corriere per beni e servizi preventivamente autorizzati;
- pedaggi autostradali, parcheggi;
- altre spese urgenti di natura economale che richiedono tempi di esecuzione non compatibili con le procedure contabili e necessarie al funzionamento dei servizi.

Art. 8 Spese economali o minute per le quali non si applica il limite di € 1.000,00

1. Per le spese sotto specificate può essere superato il limite di € 1.000,00, nel rispetto di tutte le altre condizioni poste dal presente regolamento:

- spese postali;
- spese trasporto e/o sdoganamento merci;
- acquisizione generi di Monopolio di Stato e valori bollati;
- imposte di registro e spese contrattuali, tasse e imposte varie, diritte erariali e tasse di proprietà sugli automezzi;
- inserzioni di carattere obbligatorio per gare e concorsi.

2. I suddetti acquisti possono non seguire le regole del d.lgs. 50/2016 ma vengono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 Responsabile per le spese economali o minute

1. L'incarico di Responsabile della gestione delle spese economali o minute è conferito al Responsabile Area Amministrazione e contabilità, salvo diversa successiva decisione dei competenti organi consortili.

2. Il Responsabile per la gestione delle spese economali o minute è tenuto a verificare l'ammissibilità delle spese economali o minute prima di eseguirle, anche nel caso in cui debba procedere ad anticipazione o rimborso di esse in quanto siano relative ad attività o richieste di altri dipendenti del Consorzio.

Art. 10 Modalità di esecuzione delle spese economali o minute

Le spese economali o minute possono essere eseguite:

- direttamente dal Responsabile incaricato;

- da dipendenti dell'Azienda autorizzati dal Responsabile, previa anticipazione di denaro contante ovvero con successivo rimborso, e mediante consegna al Responsabile dopo l'acquisto della fattura o del documento fiscalmente idoneo

Art. 11 Rendicontazione

Il Responsabile registra tutte le operazioni di cassa su un giornale cronologico manuale o informatico, rendendone sempre riconoscibili e verificabili anche a posteriori: origine, destinazione ed identità dei soggetti coinvolti. Dal giornale deve sempre potersi desumere distintamente quanto residua del fondo cassa.

Art. 12 Controlli e responsabilità

L'organo di revisione contabile supervisiona e ove necessaria verifica la regolarità delle attività del Responsabile e può chiedergli in qualunque momento informazioni relative sia alle singole operazioni contabili sia ai rendiconti periodici.

Art. 13 Norme finali ed entrata in vigore

Per quanto non disciplinato dai precedenti punti si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione.